

# proposta di legge n. 259

a iniziativa della Giunta regionale  
*presentata in data 4 agosto 2008*

-----

NORME IN MATERIA DI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

-----

Signori consiglieri,

con questa di legge si intende riordinare, semplificare e aggiornare le disposizioni vigenti nella nostra Regione in materia di beni e attività culturali per fornire agli enti locali, agli operatori del settore e agli stessi cittadini un quadro di riferimento chiaro e coerente.

Il testo presentato è stato redatto in attuazione del comma 3 dell'articolo 5 dello Statuto regionale e dell'articolo 117 della Costituzione, così come modificato dalla legge 18 ottobre 2001, n. 3, (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), che attribuisce allo Stato competenze esclusive sulla tutela dei beni culturali, mentre assegna alle Regioni poteri legislativi concorrenti sulla loro valorizzazione e sull'organizzazione e promozione delle attività culturali, nel rispetto dei principi fissati dall'amministrazione centrale.

Il quadro di riferimento statale per la materia, in particolare per il settore dei beni culturali, è costituito dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) ai cui principi generali occorre riferirsi, e cui si rinvia per quanto non esplicitamente previsto nel presente testo ed in particolare per la definizione dei compiti che lo Stato assegna alla Regione in materia di tutela dei beni culturali di cui ha l'esclusiva competenza.

Nelle Marche il settore dei beni e delle attività culturali è attualmente disciplinato da un gran numero di disposizioni normative molto eterogenee, di molto antecedenti all'emanazione del Codice e, spesso, non più in linea con l'attuale assetto costituzionale delle competenze Stato-Regioni; per consentire una più facile lettura, tali norme vengono di seguito elencate per tipologia:

- a) leggi emanate per sostenere singole attività o eventi specifici quali ad esempio: la l.r. 28 maggio 1996, n. 17 (Celebrazioni del secondo centenario della nascita di Giacomo Leopardi), la l.r. 24 luglio 2002, n. 13 (Celebrazione del cinquantesimo anniversario della morte di Maria Montessori), la l.r. 1° febbraio 2005, n. 4 (Celebrazione del V centenario dell'Università di Urbino);
- b) leggi di settore rimaste in vigore per la parte dei contenuti di merito, ma la cui parte finanziaria e programmatica è stata abrogata e la cui operatività è stata demandata alla l.r. 29 dicembre 1997, n. 75 (Disciplina degli atti e delle procedure della programmazione e degli interventi finanziari regionali nei settori delle attività e dei beni culturali). Si segnalano in particolare la l.r. 53/1974 (Tutela e

valorizzazione dei beni culturali), la l.r. 39/1987 (Norme in materia di biblioteche di enti locali o di interesse locale), la l.r. 16/1981 (Promozione delle attività culturali) e la l.r. 51/1990 (Iniziativa culturali di particolare interesse regionale);

- c) leggi volte a disciplinare alcuni grandi settori, indipendentemente dal fondo unico per la cultura introdotto con la 75/1997, quali la l.r. 45/1992 (Finanziamento dei programmi annuali di catalogazione dei beni culturali), la l.r. 7/1993 (Norme per il riconoscimento e l'erogazione di contributi a enti, istituti, fondazioni e associazioni culturali di rilevante interesse regionale);
- d) la l.r. 16/1994 (Norme per la salvaguardia e valorizzazione del sistema archeologico regionale).

Molte di queste disposizioni, anche se formalmente ancora in vigore, non vengono applicate o perché obsolete, o perché hanno ormai esaurito la loro funzione e non sono finanziate da anni.

A questi dispositivi si sono aggiunti nel corso del tempo altri provvedimenti integrativi costituiti da deliberazioni dell'Assemblea legislativa regionale o di Giunta regionale volti a sostenere singole attività o per attuare specifici progetti.

Proprio il sovrapporsi nel corso del tempo di tante leggi e atti normativi ha reso piuttosto complesso il lavoro di semplificazione che si è dovuto affrontare per giungere alla stesura della presente proposta di legge; va inoltre considerato che il settore dei beni e delle attività culturali investe materie e temi di natura complessa, anche in considerazione della quantità e qualità delle risorse storico culturali presenti nel nostro territorio da conservare, valorizzare e promuovere.

Occorre anche rilevare che questa proposta di legge è complementare a quella che disciplina gli interventi regionali in materia di spettacolo che recentemente la Giunta regionale ha trasmesso all'Assemblea legislativa per l'approvazione.

Gli elementi più qualificanti contenuti nella proposta di legge sono i seguenti:

- a) l'introduzione di un piano regionale integrato per la cultura contenente priorità e strategie di sviluppo di medio periodo, da attuare mediante un programma annuale di riparto delle risorse; introduzione del fondo unico regionale destinato ad accogliere tutte le risorse finanziarie di origine pubblica o privata che afferiscono al settore dei beni e delle attività culturali (capo VI, articolo 19);

- b) la precisazione di un chiaro riparto di funzioni tra Regione ed enti locali, distribuendo le incombenze secondo i rispettivi ruoli gerarchici e nel rispetto degli spazi di autonomia organizzativa e gestionale; assegnazione alla Regione dei compiti di programmazione, indirizzo e coordinamento delle attività, nonché attribuzione delle funzioni di tutela, dove la potestà normativa è residuale e le funzioni regionali sono indicate dal Codice; agli enti locali vengono affidati invece i compiti di gestione, nonché il concorso nella predisposizione degli strumenti di programmazione; la Regione attua o sostiene progetti di rilievo regionale, mentre l'istruttoria dei progetti locali è affidata alle Province, su obiettivi regionali e con verifica di conformità prima dell'erogazione per garantire l'unitarietà e la coerenza delle politiche;
- c) la previsione di un sistema culturale territoriale, un sistema unitario di qualificazione, valorizzazione ed organizzazione dei servizi degli istituti e luoghi della cultura, quale estensione ed evoluzione del Sistema museo diffuso, previsto dalle norme precedenti; questo sistema è volto in particolare ad aggregare e valorizzare le reti esistenti e a crearne di nuove; per gli enti e le organizzazioni che vi aderiscono è prevista la dotazione di specifici servizi regionali e finanziamenti prioritari, previo accreditamento.

L'articolato tiene conto di tutte le osservazioni emerse nel corso di numerosi incontri promossi nel corso di questa legislatura, coinvolgendo tutti gli operatori del settore dei beni e delle attività culturali, in particolare, musei, biblioteche, editoria, beni ecclesiastici e i responsabili delle istituzioni e degli enti locali interessati.

Ampia è stata la consultazione promossa dall'assessorato competente, che ha attivato il confronto con le parti sociali interessate alla materia e con le rappresentanze degli enti locali, al fine di raccogliere osservazioni e proposte prima dell'approvazione definitiva della proposta di legge.

Alla predisposizione del testo ha partecipato in modo attivo l'Osservatorio regionale per la cultura, i cui componenti hanno di volta in volta fornito, secondo le specifiche competenze, gli obiettivi e le indicazioni metodologiche necessarie alla sua redazione.

La presente proposta di legge contiene 22 articoli suddivisi in VII capi, di cui si riassumono i contenuti salienti.

#### Capo I - Oggetto e finalità.

In questo capo sono indicate le finalità intersettoriali comuni ai beni e alle attività cultu-

rali, la descrizione di cosa si intende per valorizzazione dei beni e promozione delle attività che costituiscono l'oggetto principale della proposta di legge, così come previsto dall'articolo 117 della Costituzione.

L'articolo 1 definisce l'oggetto e le finalità della legge nel rispetto dei principi sanciti dallo Statuto regionale e delle disposizioni delle norme statali di riferimento; vi è inoltre esplicitata la complementarietà con la legge sullo spettacolo.

L'articolo 2 indica quali sono i beni culturali e introduce la definizione di valorizzazione come l'insieme delle attività dirette a promuoverne la conoscenza e la fruizione pubblica.

L'articolo 3 stabilisce cosa si intende per attività culturali e le modalità per la loro promozione, con particolare riferimento a quelle rivolte ai giovani o da essi realizzate.

#### Capo II - Funzioni regionali e degli enti locali.

In questo capo vengono chiarite le funzioni di Regione, Province e Comuni.

L'articolo 4 indica le funzioni e le competenze della Regione, che riveste un ruolo centrale ai fini delle attività di programmazione, coordinamento e controllo dei settori disciplinati dalla legge.

L'articolo 5 stabilisce le funzioni e le competenze di Province e Comuni, quali soggetti essenziali per la conservazione e lo sviluppo del sistema culturale nonché, per la redazione e l'attuazione dei progetti locali di loro iniziativa.

#### Capo III - Programmazione.

In questo capo sono ripresi i meccanismi di programmazione già presenti nella l.r. 75/1997, rivisti alla luce dell'esperienza decennale di gestione di questa legge. E' previsto un piano di legislatura, approvato dall'Assemblea legislativa, e un programma annuale di Giunta che, alla luce della legge di bilancio, fa il riparto e va a finanziare funzioni regionali, progetti regionali e locali.

L'articolo 6 dispone la predisposizione di un piano regionale integrato per la cultura pluriennale da parte della Giunta regionale, ne indica i contenuti, la durata e le modalità di approvazione e di aggiornamento da parte dell'Assemblea legislativa regionale.

L'articolo 7 stabilisce i contenuti, le modalità e i tempi di approvazione del programma operativo annuale con cui la Giunta regionale fissa le priorità da conseguire nell'ambito degli indirizzi individuati dal piano.

L'articolo 8 istituisce l'Osservatorio regionale della cultura e ne indica i compiti, demandando alla Giunta regionale di stabilire la sua composizione e le modalità di funzionamento.

L'articolo 9 attribuisce alla Regione il compito di promuovere forme di consultazione e coordinamento con gli operatori del settore, pubblici, privati e religiosi, volte ad armonizzare gli interventi e ad ottimizzare l'impiego delle risorse; assegna alla stessa Regione l'obbligo di convocare almeno una volta l'anno un forum regionale della cultura aperto a tutti soggetti istituzionali.

#### Capo IV - Interventi.

In questo capo si descrive cosa la legge va a sostenere: oltre alle funzioni proprie regionali e alla progettualità locale e regionale sono individuati alcuni interventi che recepiscono funzioni di leggi preesistenti che ora vengono abrogate.

L'articolo 10 definisce e individua i progetti che riguardano attività direttamente funzionali a interessi e obiettivi di livello regionale che possono essere realizzati direttamente, o che possono essere finanziati, operando una selezione tra quelli presentati da altri soggetti pubblici e privati sulla base del programma operativo annuale.

L'articolo 11 definisce e individua i progetti di interesse locale da redigere da parte di soggetti pubblici e privati attenendosi alle disposizioni del programma operativo annuale.

L'articolo 12 dispone la realizzazione della Carta del rischio del patrimonio culturale quale strumento di conoscenza e valutazione della vulnerabilità dei beni culturali, da organizzare e redigere d'intesa con lo Stato, in vista di un processo di conservazione programmata.

L'articolo 13 fissa i criteri e le modalità per il sostegno all'editoria culturale incentivando lo sviluppo della pubblica lettura e la dotazione del sistema bibliotecario regionale; istituisce altresì presso l'Assemblea legislativa regionale l'archivio della produzione editoriale regionale.

L'articolo 14 individua e stabilisce i criteri per il sostegno alle istituzioni di rilievo regionale e istituisce un apposito elenco dei soggetti che svolgono con continuità e rigore scientifico le attività culturali, educative e artistiche.

#### Capo V - Sistema culturale territoriale.

In questo capo viene introdotto e disciplinato il Sistema culturale territoriale, fissandone le funzioni e i contenuti; viene altresì prevista la creazione del sistema informativo regionale della cultura quale strumento di supporto strategico per la gestione e programmazione degli interventi relativi ai beni e alle attività culturali.

L'articolo 15 introduce e caratterizza il Sistema culturale territoriale inteso come sistema unitario di valorizzazione ed organizzazione dei servizi, degli istituti e dei luoghi della cultura; chiarisce quali sono i soggetti che ne possono fare parte, previo accreditamento, e assegna alla Giunta regionale il compito di predisporre i servizi necessari di supporto per il suo funzionamento e sviluppo. L'articolo 16 individua le finalità e le funzioni del Sistema culturale territoriale, del Sistema museo diffuso, nonché i compiti fondamentali del Sistema bibliotecario e di quello archivistico.

L'articolo 17 fissa le modalità per l'accreditamento degli istituti e dei luoghi della cultura per l'adesione, comunque volontaria, al Sistema culturale territoriale; assegna alla Giunta regionale il compito di promuovere il raggiungimento di standard qualitativi prefissati.

L'articolo 18 attribuisce alla Regione il compito di organizzare e gestire il sistema informativo regionale della cultura per consentire interventi strategici di programmazione e valorizzazione dei beni culturali del territorio, nonché di sostegno e sviluppo al sistema dei musei, delle biblioteche e degli archivi.

#### Capo VI - Norme finanziarie.

L'articolo 19 istituisce il fondo unico per i beni e le attività culturali in cui far confluire tutte le risorse comunitarie, statali e regionali, nonché private, destinate al settore, da ripartire con le modalità indicate dal piano regionale integrato per la cultura.

L'articolo 20 fissa le disposizioni finanziarie ai fini dell'attuazione della legge.

#### Capo VII - Disposizioni finali e transitorie.

In questo capo sono contenute le indicazioni necessarie per la corretta applicazione della legge in attesa che vengano emanati i provvedimenti che serviranno a renderla operativa, nonché le leggi che saranno abrogate quando essa sarà a regime.

L'articolo 21 contiene le disposizioni transitorie e finali che prevedono in particolare l'iscrizione nell'elenco dei soggetti di rilievo regionale, di cui all'articolo 14, gli organismi culturali già iscritti nel registro regionale di cui alla l.r. 27 gennaio 1993, n. 7, o che usufruiscono di contributi regionali ai sensi delle norme abrogate nell'articolo successivo.

L'articolo 22 contiene l'elenco delle leggi regionali da abrogare.

## INDICE

## CAPO I

**Oggetto e finalità**

- Art. 1 - Oggetto e finalità
- Art. 2 - Valorizzazione dei beni culturali
- Art. 3 - Promozione delle attività culturali

## CAPO II

**Funzioni regionali e degli enti locali**

- Art. 4 - Funzioni della Regione
- Art. 5 - Funzioni degli Enti locali

## CAPO III

**Programmazione**

- Art. 6 - Piano regionale integrato per la cultura
- Art. 7 - Programma operativo
- Art. 8 - Osservatorio regionale per la cultura
- Art. 9 - Cooperazione istituzionale e forme di consultazione

## CAPO IV

**Interventi**

- Art. 10 - Progetti di interesse regionale
- Art. 11 - Progetti di interesse locale

- Art. 12 - Carta del rischio del patrimonio culturale
- Art. 13 - Sostegno all'editoria culturale
- Art. 14 - Sostegno alle istituzioni culturali di rilievo regionale

## CAPO V

**Sistema culturale territoriale**

- Art. 15 - Sistema culturale territoriale
- Art. 16 - Finalità e funzioni del Sistema culturale territoriale
- Art. 17 - Accreditamento
- Art. 18 - Sistema informativo regionale della cultura

## CAPO VI

**Norme finanziarie**

- Art. 19 - Fondo unico per i beni e le attività culturali
- Art. 20 - Disposizioni finanziarie

## CAPO VII

**Disposizioni finali e transitorie**

- Art. 21 - Norme transitorie e finali
- Art. 22 - Abrogazioni

**CAPO I**  
**Oggetto e finalità**

**Art. 1**  
*(Oggetto e finalità)*

**1.** Ai fini di cui all'articolo 5, comma 3, dello Statuto, la presente legge detta norme in materia di beni e attività culturali ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione e nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), di seguito nominato Codice.

**2.** La Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici e privati concorrono, ciascuno nel proprio ambito, a sostenere la conservazione, la valorizzazione e la conoscenza dei beni culturali, nonché la promozione delle attività culturali, quali fattori portanti di crescita civile, sociale ed economica.

**3.** La Regione, con la presente legge, persegue in particolare le seguenti finalità:

- a) promuovere la qualificazione delle strutture e degli istituti culturali, nonché la loro funzione educativa e sociale;
- b) incentivare e sostenere la progettualità integrata a livello territoriale, all'interno di processi che valorizzano la corresponsabilità anche finanziaria dei soggetti coinvolti;
- c) promuovere le forme di aggregazione, anche tra soggetti diversi e tra beni e attività culturali, finalizzate alla sostenibilità economica delle gestioni e alla qualità dei servizi;
- d) promuovere la realizzazione di progetti e azioni favorendone il radicamento nelle aree meno servite, al fine di un'equilibrata distribuzione nel territorio regionale;
- e) sostenere le espressioni della creatività e del talento, in particolare delle nuove generazioni;
- f) favorire modalità di concorso dell'imprenditoria giovanile e dell'associazionismo culturale nei servizi alla cultura;
- g) promuovere lo sviluppo della multiculturalità e l'integrazione culturale in coerenza con la legge 19 febbraio 2007, n. 19 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005).

**4.** La Regione considera il concorso nella valorizzazione dei beni culturali da parte di soggetti privati quale attività socialmente utile e inerente finalità di crescita e solidarietà sociale.

5. La Regione riconosce particolare rilevanza ai beni culturali di interesse religioso di cui all'articolo 9 del Codice, promuovendo apposite intese con i soggetti ivi indicati per la valorizzazione dei medesimi beni.

## **Art. 2**

### *(Valorizzazione dei beni culturali)*

1. Ai fini della presente legge, si intendono per beni culturali i beni definiti dall'articolo 2, comma 2, del Codice, nonché quelli riconosciuti di particolare rilevanza a fini di valorizzazione dalla Giunta regionale.

2. Per valorizzazione dei beni di cui al comma 1, nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 6 del Codice, si intende l'esercizio delle funzioni e la disciplina delle attività dirette a promuoverne la conoscenza e la fruizione pubblica, in particolare:

- a) lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi, compreso il miglioramento di quelli esistenti e l'introduzione di servizi aggiuntivi, in particolare attuando il sistema di cui all'articolo 15;
- b) la realizzazione di attività di catalogazione, riproduzioni, pubblicazioni, convegni, seminari, ricerche, studi e ogni altra iniziativa scientifica, culturale, informativa e di approfondimento;
- c) l'attuazione di iniziative volte a caratterizzare gli istituti e i luoghi della cultura come centri di azione culturale e sociale tali da favorire un più fecondo rapporto tra bene culturale e territorio, anche al fine di valorizzare la memoria collettiva, economica, sociale, popolare e di rafforzare l'identità e la coesione civile;
- d) lo sviluppo della fruibilità degli istituti e luoghi della cultura, promuovendone il più ampio accesso al patrimonio esposto e non esposto, l'utilizzo prioritario per lo svolgimento di attività culturali, l'accessibilità da parte di tutti gli utenti, compresi quelli caratterizzati da necessità specifiche quali le persone diversamente abili;
- e) la diffusione della conoscenza dei beni culturali nelle scuole di ogni ordine e grado, anche in collaborazione con le Università, le Accademie di belle arti, i Conservatori di musica, gli Istituti di ricerca, studio e documentazione operanti in ambito regionale o extraregionale;
- f) la realizzazione di attività divulgative e didattiche, nonché di attività formative rivolte al personale;
- g) l'organizzazione di mostre e di eventi culturali connessi a beni o a interventi sugli stessi,

- accompagnati dall'uso di adeguati strumenti esplicativi e informativi;
- h) l'organizzazione di itinerari culturali e turistici, che promuovano valori ed identità dei territori in cui il bene o l'istituto si colloca, con particolare attenzione alle attività produttive tradizionali e di qualità;
  - i) il miglioramento delle condizioni conservative dei beni e del loro contesto, incluso l'adeguamento alle norme di sicurezza ed accessibilità.

### **Art. 3**

#### *(Promozione delle attività culturali)*

**1.** Ai fini della presente legge, per attività culturali si intendono le attività e le iniziative rivolte a formare e diffondere espressioni della cultura e dell'arte, finalizzate in particolare:

- a) a sostenere le espressioni alla creatività nelle sue varie forme;
- b) alla conoscenza e alla promozione dell'arte e dell'architettura;
- c) a creare o potenziare servizi di informazione e documentazione che favoriscano il libero accesso alla conoscenza, alla cultura e all'informazione;
- d) alla promozione dell'immagine delle Marche anche tramite strumenti informativi, progetti di innovazione tecnologica, strategie di marketing culturale e attività di formazione;
- e) alla rievocazione della tradizione e del costume marchigiani e alla valorizzazione della storia, dell'identità e del patrimonio linguistico della Regione, con particolare attenzione alle ricorrenze e ai personaggi illustri.

**2.** La Regione promuove le attività di cui al comma 1, in particolare quelle rivolte ai giovani o realizzate dagli stessi, direttamente o attraverso il sostegno, la creazione e l'incentivazione di:

- a) centri ed associazioni culturali, favorendone la libera espressione e la più ampia diffusione nel territorio regionale, anche attraverso la loro messa in rete;
- b) organizzazioni di volontariato culturale e delle loro iniziative;
- c) iniziative editoriali di cui all'articolo 13;
- d) istituzioni culturali di rilievo regionale di cui all'articolo 14;
- e) conoscenza dello svolgimento di attività culturali da parte delle scuole di ogni ordine e grado, anche attraverso convenzioni e accordi;
- f) attività a sostegno del patrimonio culturale e in particolare l'organizzazione di mostre, convegni, seminari, attività informative e di-

- dattiche, di itinerari di visita dei siti celebri e dei luoghi della storia e della letteratura;
- g) attività di sviluppo della pubblica lettura svolte da biblioteche, fototeche, fonoteche, videoteche, mediateche, centri polifunzionali di pubblica lettura, multimedialità e simili.
- 3.** Resta fermo quanto previsto dalla normativa regionale in materia di spettacolo.

## CAPO II

### Funzioni della Regione e degli enti locali

#### Art. 4

##### *(Funzioni della Regione)*

- 1.** La Regione, al fine di assicurare l'unitarietà delle funzioni esercita nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto della normativa statale funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento nei confronti degli enti locali e svolge attività di valorizzazione dei beni di cui all'articolo 2 e di promozione delle attività culturali di cui all'articolo 3. In particolare, la Regione:
- a) approva ed attua il piano integrato per la cultura e il programma operativo annuale di cui agli articoli 6 e 7;
- b) realizza e finanzia i progetti di interesse regionale di cui all'articolo 10 e concorre alla realizzazione e al finanziamento di quelli di cui all'articolo 11;
- c) finanzia azioni di sostegno sinergiche ed integrate, favorendo il concorso degli enti locali, degli istituti culturali, dei soggetti pubblici e privati;
- d) determina gli standard regionali delle strutture del sistema di cui all'articolo 15, nonché le procedure per il loro accreditamento e fornisce al sistema medesimo i servizi di livello regionale;
- e) favorisce il coordinamento e l'integrazione delle iniziative e degli interventi sui beni culturali con le politiche di governo del territorio e di tutela del paesaggio;
- f) assicura funzioni di assistenza tecnica, amministrativa e giuridica attraverso le proprie strutture;
- g) sostiene le istituzioni culturali di cui all'articolo 14.
- 2.** La Regione inoltre, in concorso con lo Stato:
- a) attiva e coordina la raccolta sistematica e scientifica dei dati relativi al patrimonio culturale, il censimento, l'inventariazione, la catalogazione, anche ai fini della dichiarazione dell'interesse culturale;

- b) definisce linee di indirizzo e metodologie tecnico-scientifiche per la conservazione programmata del patrimonio culturale e per la sua catalogazione;
- c) determina, in collaborazione con gli istituti di ricerca e formazione e con gli ordini e associazioni professionali, i profili professionali e i percorsi formativi del personale degli istituti e dei luoghi della cultura, promuovendone la formazione e l'aggiornamento;
- d) promuove e coordina, d'intesa con gli organi statali competenti, la conservazione programmata del patrimonio culturale attraverso interventi per lo studio, la protezione, la manutenzione, il recupero, il restauro e la prevenzione dei rischi, anche attraverso la realizzazione della carta del rischio del patrimonio culturale regionale di cui all'articolo 12;
- e) collabora con lo Stato per la raccolta dei dati necessari alla verifica dell'interesse di cui all'articolo 12 del Codice, anche mediante il coordinamento della raccolta e della trasmissione allo Stato dei dati relativi e il finanziamento delle attività strumentali alla raccolta.

**3.** La Regione, in materia di tutela dei beni culturali:

- a) vigila sulla conservazione dei beni librari e documentali sottoposti alla sua tutela ai sensi della normativa statale vigente ed emana autorizzazioni, prescrizioni, divieti e approvazioni e tutti i provvedimenti necessari a garantirne l'integrità, la conservazione, la corretta manutenzione, la prevenzione dei danni, il restauro; vigila sulle alienazioni, esportazioni e permutate di tali beni e fornisce il parere in merito all'uscita dal territorio nazionale di cui all'articolo 68, comma 7, del Codice;
- b) esercita le funzioni in materia di beni librari di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del Codice;
- c) propone ai competenti organi statali l'apposizione del vincolo di interesse storico o artistico e la dichiarazione dell'interesse culturale con le modalità stabilite dal Codice;
- d) esprime parere, previa consultazione con gli enti locali in merito alle richieste di autorizzazione ad alienare di cui all'articolo 57 del Codice e formula la proposta per l'esercizio della prelazione di cui agli articoli 62 e 70 del Codice medesimo.

### **Art. 5**

*(Funzioni degli enti locali)*

**1.** La Regione riconosce negli enti locali i soggetti essenziali per il sistema regionale e per

il coordinamento delle relazioni fra i beni culturali ed il contesto paesaggistico e territoriale, i quali, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi del piano di cui all'articolo 6 ed in armonia con i criteri e gli standard fissati a livello nazionale e regionale:

- a) provvedono alla conservazione, valorizzazione dei beni e dei siti di cui abbiano la titolarità o la disponibilità in base alla normativa vigente e incentivano, anche in forma integrata, le attività e i servizi degli istituti e dei luoghi della cultura situati nel proprio territorio;
- b) provvedono alla istituzione, alla gestione, al funzionamento e allo sviluppo delle biblioteche e degli archivi locali;
- c) partecipano alla definizione, attuazione, monitoraggio e verifica del piano integrato regionale della cultura;
- d) propongono alla Regione la realizzazione e il finanziamento di progetti di interesse regionale di cui all'articolo 10;
- e) concorrono allo sviluppo ed alla valorizzazione del Sistema di cui all'articolo 15.

**2. Le Province, in particolare:**

- a) promuovono e realizzano progetti di interesse locale di cui all'articolo 11, nonché partecipano con attività di coordinamento e sostegno alla loro formazione;
- b) individuano i progetti di interesse locale trasmessi dai Comuni da ammettere a finanziamento e, sulla base dei criteri e delle modalità fissate nel programma operativo di cui all'articolo 7, erogano i relativi contributi, previa verifica di conformità da parte della Regione.

**3. I Comuni, in particolare:**

- a) curano la progettazione e l'attuazione dei progetti di cui all'articolo 11 di loro iniziativa;
- b) coordinano i progetti di cui all'articolo 11 presentati da altri soggetti pubblici e da soggetti privati;
- c) individuano e trasmettono alla Provincia i progetti di cui alle lettere a) e b) del presente comma, secondo criteri e modalità fissati dal programma operativo di cui all'articolo 7.

### CAPO III Programmazione

#### Art. 6

*(Piano regionale integrato per la cultura)*

**1.** Il piano regionale integrato per la cultura definisce gli indirizzi e gli ambiti di intervento di cui alla presente legge.

2. Il piano contiene in particolare:

- a) il quadro conoscitivo, l'analisi del fabbisogno, dei punti di forza e delle eventuali criticità;
- b) gli obiettivi di politica culturale e le relative strategie generali di intervento;
- c) le linee di intervento inerenti l'esercizio delle funzioni assegnate alla competenza regionale da norme statali e regionali;
- d) gli indirizzi per i progetti di interesse regionale di cui all'articolo 10 da realizzare nel corso della legislatura;
- e) gli indirizzi per la presentazione delle proposte dei progetti di cui agli articoli 10 e 11;
- f) gli indicatori per le verifiche di efficienza, efficacia delle politiche e degli interventi.

3. Il piano ha validità per l'arco della legislatura ed è approvato dall'Assemblea legislativa regionale con le modalità della legge di programmazione regionale. Il piano resta in ogni caso in vigore fino all'approvazione del nuovo.

4. Il piano può essere aggiornato dall'Assemblea legislativa regionale in tutto o in parte anche prima della scadenza, ove si renda necessario sulla base dell'evolversi delle esigenze di settore.

5. La Giunta regionale presenta annualmente all'Assemblea un rapporto sullo stato di attuazione del piano, avvalendosi dell'Osservatorio di cui all'articolo 8 e sulla base dei dati forniti dal sistema informativo regionale della cultura di cui all'articolo 18.

#### **Art. 7**

##### *(Programma operativo)*

1. Il piano di cui all'articolo 6 si attua attraverso il programma operativo annuale, approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio.

2. Il programma operativo stabilisce le priorità da conseguire nell'ambito degli indirizzi individuati dal piano di cui all'articolo 6 e contiene in particolare:

- a) il riparto delle risorse da destinare:
  - 1) alla Regione per le funzioni di sua competenza, per i progetti di cui all'articolo 10;
  - 2) alle Province per i progetti locali di cui all'articolo 11;
- b) i criteri, i tempi e le modalità per la presentazione dei progetti di cui alla lettera a), nonché la misura percentuale minima relativa al concorso finanziario degli enti locali e degli

altri soggetti beneficiari, pubblici e privati coinvolti nella realizzazione;

- c) i criteri e le modalità per la valutazione dei progetti, nonché per l'erogazione alle Province delle risorse spettanti.

3. I progetti di interesse regionale e locale inerenti il Sistema di cui all'articolo 15 hanno priorità nella concessione dei finanziamenti.

#### **Art. 8**

*(Osservatorio regionale per la cultura)*

1. E' istituito, presso la struttura regionale competente in materia, l'Osservatorio regionale per la cultura avente in particolare i seguenti compiti:

- a) monitorare la spesa dei soggetti pubblici e privati destinata agli enti, alle strutture ed agli istituti che producono servizi attinenti a beni o attività culturali;
- b) raccogliere ed elaborare dati e informazioni al fine di monitorare progressivamente lo stato dei servizi dei beni e delle attività culturali, la produzione ed il consumo culturale emergente nel territorio regionale;
- c) collaborare alla formazione del piano regionale di cui all'articolo 6, formulando le proprie indicazioni in merito alla programmazione delle attività della Regione e vigilare sulla sua attuazione.

2. Per l'espletamento dei propri compiti l'Osservatorio si avvale del sistema informativo regionale di cui all'articolo 18, nonché, ove necessario, di esperti esterni di riconosciuta competenza e professionalità nel settore.

3. La Giunta regionale determina la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio, comprensive dell'eventuale gettone di presenza omnicomprensivo da corrispondere agli esperti di cui al comma 2.

#### **Art. 9**

*(Cooperazione istituzionale e forme di consultazione)*

1. La Regione promuove forme di consultazione e coordinamento, anche con il ricorso ad apposite intese con lo Stato, con le istituzioni universitarie, di ricerca e di cultura, con la Direzione scolastica regionale e con le autonomie scolastiche anche al fine di approfondire gli ambiti di collaborazione, di istruire progetti di comune interesse, di armonizzare gli interventi e di ottimizzare l'uso delle risorse.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale si avvale di gruppi di lavoro costituiti per ambiti tematici con i soggetti ivi indicati, ai quali

può essere corrisposto il rimborso delle spese di viaggio calcolato secondo quanto previsto dall'articolo 4 della l.r. 2 agosto 1984, n. 20 (Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale).

**3.** In relazione ai beni culturali di interesse religioso di cui all'articolo 9 del Codice e per la promozione delle attività culturali ad essi connesse, la Regione coopera con la Conferenza episcopale marchigiana, nonché con le autorità delle altre confessioni religiose, ricorrendo a specifiche intese finalizzate ad individuare adeguate forme di valorizzazione, nel rispetto della peculiare funzione di tali beni, anche attraverso l'istituzione di commissioni paritetiche per la definizione dei relativi programmi e progetti.

**4.** La Regione convoca almeno una volta all'anno il forum regionale della cultura cui partecipano tutti i soggetti istituzionali, culturali, economici, sociali e di ricerca.

**5.** Al fine di raccordare ed ottimizzare la programmazione delle risorse è istituito un tavolo di confronto con le fondazioni di cui all'articolo 121 del Codice.

**6.** La Giunta regionale definisce le modalità di attuazione del presente articolo.

#### CAPO IV Interventi

##### Art. 10

*(Progetti di interesse regionale)*

**1.** I progetti di interesse regionale, annuali e pluriennali, riguardano attività direttamente funzionali a interessi o obiettivi di livello regionale e, in particolare progetti:

- a) di studio e ricerca funzionali allo sviluppo delle politiche regionali di cui alla presente legge;
- b) di carattere innovativo in grado di produrre servizi, esperienze, metodologie e modelli disseminabili ed esportabili;
- c) finalizzati alla riduzione degli squilibri sociali e territoriali;
- d) che interessano una pluralità di soggetti istituzionali o che investano porzioni significative del territorio regionale.

**2.** La Giunta regionale direttamente realizza i progetti di cui al comma 1, o finanzia quelli presentati dagli enti locali e da altri soggetti

pubblici e privati, sulla base del programma operativo di cui all'articolo 7.

#### **Art. 11**

*(Progetti di interesse locale)*

1. I progetti di interesse locale sono espressione della programmazione territoriale e perseguono e prevedono l'integrazione di ambiti tematici, identità, reti, istituti, attività culturali e soggetti diversi.

2. I progetti di cui al comma 1 sono predisposti dagli enti locali, da altri soggetti pubblici e privati, sulla base delle disposizioni del programma operativo annuale di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b).

#### **Art. 12**

*(Carta del rischio del patrimonio culturale)*

1. La Regione realizza la Carta del rischio del patrimonio culturale regionale, quale strumento di conoscenza e valutazione delle condizioni di vulnerabilità dei beni culturali mobili ed immobili, con priorità per gli insediamenti storici.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, d'intesa con lo Stato:

- a) definisce le metodologie di analisi e valutazione;
- b) promuove attività di ricerca e campagne d'indagine sul territorio, anche sperimentali su aree campione;
- c) incentiva e sostiene gli enti locali, gli enti pubblici ed i soggetti privati, anche attraverso meccanismi premianti.

#### **Art. 13**

*(Sostegno all'editoria culturale)*

1. Nell'ambito dei progetti di cui all'articolo 10, la Regione sostiene iniziative realizzate da soggetti pubblici e privati finalizzate allo sviluppo della pubblica lettura, quali, in particolare:

- a) la pubblicazione di volumi di interesse regionale, rivolti alla conoscenza, alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale delle Marche;
- b) il sostegno della creatività giovanile nel settore della scrittura;
- c) l'organizzazione di incontri tra autori, operatori culturali ed editori, anche per la presentazione di produzioni librerie di interesse culturale per le Marche;
- d) i progetti per lo sviluppo dell'editoria elettronica e multimediale;
- e) la partecipazione a fiere e appuntamenti espositivi nazionali ed internazionali.

2. La Giunta regionale dispone l'acquisto di volumi, riviste e collane di rilevante interesse culturale per le Marche, da destinare a dotazione delle biblioteche del Sistema di cui all'articolo 15.

3. Presso l'Assemblea legislativa regionale è istituito l'Archivio della produzione editoriale regionale, ai sensi della legge 15 aprile 2004, n. 106 (Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico). L'Assemblea e la Giunta regionale collaborano per garantire il funzionamento dell'Archivio anche al fine di conservare la memoria della cultura e della vita sociale delle Marche e realizzare servizi bibliografici collegati alla produzione editoriale contemporanea.

#### **Art. 14**

*(Sostegno alle istituzioni culturali di rilievo regionale)*

1. La Regione promuove, sostiene e valorizza, anche mediante la concessione di contributi, l'attività e il patrimonio culturale degli enti, istituti, fondazioni e associazioni che svolgono, con continuità e con elevato livello scientifico, attività culturali, educative ed artistiche.

2. E' istituito, presso la struttura regionale competente in materia di cultura, l'elenco delle istituzioni culturali di rilievo regionale di cui al comma 1.

3. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per l'iscrizione e l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 2, nonché quelli per la sua pubblicazione.

4. L'elenco è aggiornato annualmente mediante verifiche sulla permanenza dei requisiti degli iscritti, effettuate anche avvalendosi delle Province.

### **CAPO V**

#### **Sistema culturale territoriale**

#### **Art. 15**

*(Sistema culturale territoriale)*

1. La Regione promuove e sostiene lo sviluppo del Sistema culturale territoriale, inteso come sistema unitario di valorizzazione ed organizzazione dei servizi, degli istituti e dei luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del Codice, nonché degli altri luoghi individuati dalla Regione di particolare valore.

2. Il Sistema di cui al comma 1 è fondato sull'autonomia dei soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 17 ed è costituito, in particolare:

- a) dal Sistema museo diffuso, comprendente musei, raccolte, collezioni, depositi e laboratori, casemusei ed ecomusei, parchi e aree archeologiche, complessi monumentali e patrimonio culturale diffuso organizzati per garantire funzioni di fruibilità pubblica;
- b) dal Sistema bibliotecario regionale, comprendente biblioteche, fototeche, fonoteche, videoteche, mediateche, centri polifunzionali di pubblica lettura, multimedialità e simili;
- c) dal Sistema archivistico regionale, comprendente archivi storici, centri di documentazione, raccolte e fondi documentari di interesse storico-culturale;
- d) dalle reti territoriali gestionali o tematiche, anche integrate, costituite dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c).

**3.** Ai sensi del comma 2, lettera d), sono:

- a) reti gestionali: le forme strutturate, coordinate e permanenti di gestione associata attraverso la condivisione di risorse finanziarie, umane e di servizi appartenenti ad un ambito territoriale comunale o sovracomunale avente omogeneità storico-culturale o legato da un vincolo amministrativo;
- b) reti tematiche: le forme di collaborazione tra istituti omogenei per materia, non necessariamente insistenti sullo stesso territorio, organizzate per la valorizzazione del tema di propria pertinenza, preferibilmente di ambito territoriale regionale o provinciale.

**4.** La Giunta regionale predispone servizi a supporto del Sistema di cui al comma 1, in particolare per la catalogazione del patrimonio, la comunicazione e l'informazione, nonché la segnaletica distintiva per connotare l'appartenenza al Sistema medesimo.

### **Art. 16**

*(Finalità e funzioni  
del sistema culturale territoriale)*

**1.** Il Sistema di cui all'articolo 15 è finalizzato:

- a) ad assicurare che siano garantiti, ai sensi dell'articolo 114 del Codice, i livelli minimi qualitativi e quantitativi delle dotazioni e delle prestazioni occorrenti per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, nonché per la funzionalità, la qualità e la redditività dei servizi;
- b) alla continua e progressiva qualificazione dei servizi erogati e del personale;
- c) allo sviluppo e alla valorizzazione delle relazioni tra istituti e luoghi della cultura e territorio di riferimento;
- d) all'incentivazione e al sostegno di forme di aggregazione e cooperazione, anche tem-

poranee, finalizzate al raggiungimento di economie di gestione e allo sviluppo di servizi integrati di qualità;

- e) alla promozione dell'innovazione dei servizi erogati, anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie.

**2.** Sono compiti fondamentali del Sistema museo diffuso di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a):

- a) attività di conservazione, incremento e valorizzazione del patrimonio;
- b) attività scientifica di studio, ricerca, inventario, catalogazione;
- c) sviluppo delle attività e dei servizi finalizzati alla pubblica fruizione e alla divulgazione scientifico-didattica e turistico-culturale;
- d) programmi di attività e di intervento per la ricerca, documentazione, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale del territorio, anche quale memoria storica della sua identità, con particolare attenzione ai prodotti di qualità e alle eccellenze;
- e) definizione e gestione dell'offerta al pubblico di attività culturali, di intrattenimento e servizi aggiuntivi.

**3.** Sono compiti fondamentali del Sistema bibliotecario e del Sistema archivistico regionali di cui all'articolo 15, comma 2, lettere b) e c):

- a) raccolta, ordinamento, conservazione, messa a disposizione del pubblico dei documenti ed elaborazione dei servizi informativi;
- b) informazione e documentazione generale su qualsiasi supporto, anche favorendo l'alfabetizzazione informatica;
- c) diffusione del libro e della lettura, promozione della cultura e della conoscenza;
- d) valorizzazione del patrimonio librario e documentario locale e della cultura di tradizione orale;
- e) promozione dell'autoinformazione e sostegno delle attività per l'educazione permanente, anche in collaborazione con il sistema scolastico;
- f) valorizzazione di spazi ed attività di aggregazione sociale.

### **Art. 17**

#### *(Accreditamento)*

**1.** L'adesione al Sistema di cui all'articolo 15 è volontaria ed avviene in base ad accreditamento. Sono accreditabili istituti e luoghi della cultura appartenenti o nella disponibilità di soggetti pubblici o privati.

**2.** Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, determina:

- a) gli standard regionali inerenti i livelli quantitativi e qualitativi dei servizi forniti;
- b) le procedure e le modalità di accreditamento delle strutture esistenti o di nuova costituzione;
- c) le modalità di verifica periodica del rispetto degli standard regionali, nonché la procedura di esclusione in caso di inosservanza degli standard medesimi.

**3.** La Giunta regionale promuove il raggiungimento dei livelli minimi qualitativi definiti ai sensi dell'articolo 114 del Codice, nonché degli standard regionali e a tal fine:

- a) concorda con le singole strutture piani di adeguamento in tempi prestabiliti;
- b) fornisce assistenza e consulenza tecnico-scientifica alle strutture;
- c) promuove la formazione, l'aggiornamento professionale e la specializzazione del personale addetto ai servizi.

#### **Art. 18**

*(Sistema informativo regionale della cultura)*

**1.** La Regione organizza e gestisce il sistema informativo regionale della cultura riconoscendo il valore strategico delle banche dati del patrimonio e degli istituti culturali del territorio al fine di supportare con conoscenze adeguate i propri compiti di programmazione e di valorizzazione dei beni culturali del territorio nonché di sostegno e sviluppo al sistema dei musei, delle biblioteche e degli archivi.

**2.** Il sistema informativo regionale è articolato per ambiti tematici e fornisce una conoscenza complessiva ed aggiornata degli aspetti patrimoniali, gestionali e dei servizi resi all'utenza, tramite la rilevazione dei dati relativi alle risorse esistenti ed alle attività essenziali, al fine di una corretta misurazione dei servizi, della loro qualità e della loro efficacia ed efficienza, nonché per la formulazione di rilevazioni statistiche e di attività permanenti di monitoraggio.

**3.** In particolare, il sistema informativo regionale:

- a) è conformato in modo da raccogliere e da utilizzare i dati rilevanti per la completa caratterizzazione del bene culturale e della sua condizione complessiva, compresi quelli determinati dalle politiche, dai piani e dagli interventi concernenti il paesaggio, il territorio, l'ambiente e la prevenzione dei rischi;
- b) valorizza le risorse conoscitive già esistenti sul territorio, sollecita e favorisce forme di collaborazione, di coordinamento, di reciproca informazione con lo Stato, in particolare con i suoi uffici territoriali, con gli enti locali,

con le università e con le istituzioni di cultura e di ricerca, con i soggetti privati interessati;

c) promuove lo sviluppo dei sistemi informativi e delle banche dati esistenti, finalizzato alla migliore integrazione, comparabilità e l'interoperabilità tra gli stessi e contribuisce all'implementazione dei sistemi informativi previsti a livello nazionale.

4. Gli enti territoriali, gli enti pubblici e privati, gli istituti culturali e di ricerca collaborano all'implementazione ed all'aggiornamento dei dati, nel rispetto di protocolli e standard regionali.

5. La Giunta regionale determina le modalità per il funzionamento del sistema.

## CAPO VI Norme finanziarie

### Art. 19

*(Fondo unico per i beni e le attività culturali)*

1. E' istituito il fondo unico per i beni e le attività culturali finalizzato agli interventi di cui alla presente legge.

2. Il fondo è alimentato dalle risorse comunitarie, statali e regionali destinate al settore, nonché da eventuali risorse conferite alla Regione da altre istituzioni o enti pubblici e privati.

3. Le modalità di riparto del fondo sono stabilite dal programma operativo di cui all'articolo 7, nel rispetto delle disposizioni del piano di cui all'articolo 6.

### Art. 20

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante le risorse del fondo unico di cui all'articolo 19.

2. Il fondo unico è determinato annualmente, nella sua componente regionale, con legge finanziaria nel rispetto degli equilibri di bilancio. Le ulteriori risorse derivanti da assegnazioni comunitarie, statali o da contributi di terzi possono essere iscritte con successivi atti.

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dal comma 1 sono iscritte, a decorrere dall'anno 2009, a carico dei capitoli che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione nel Programma operativo annuale (POA) nelle Unità previsionali di base (UPB):

- a) fondo unico per i beni e le attività culturali - corrente;
- b) fondo unico per i beni e le attività culturali - investimento.

**CAPO VII**  
**Disposizioni finali e transitorie**

**Art. 21**  
*(Norme transitorie e finali)*

1. Fino alla data di esecutività del piano regionale di cui all'articolo 6 e degli atti attuativi della presente legge, continuano ad applicarsi gli atti adottati in attuazione delle norme abrogate dall'articolo 22.

2. Sono iscritti d'ufficio all'elenco di cui all'articolo 14, comma 2, gli organismi culturali già iscritti nel registro regionale di cui alla l.r. 27 gennaio 1993, n. 7 (Norme per il riconoscimento e l'erogazione di contributi a enti, istituti, fondazioni e associazioni culturali di rilevante interesse regionale) o che usufruiscono di contributi regionali ai sensi delle altre norme abrogate dalla presente legge.

3. Per quanto non previsto si applicano le norme del Codice.

**Art. 22**  
*(Abrogazioni)*

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
- a) l.r. 30 dicembre 1974, n. 53 (Tutela e valorizzazione dei beni culturali);
  - b) l.r. 22 maggio 1975, n. 44 (Modifiche alla l.r. 30 dicembre 1974, n. 53 concernente "Tutela e valorizzazione dei beni culturali");
  - c) l.r. 1° settembre 1979, n. 28 (Rifinanziamento della legge regionale 30.12.1974, n. 53 e successive modificazioni concernente tutela e valorizzazione dei beni culturali);
  - d) l.r. 13 luglio 1981, n. 16 (Promozione delle attività culturali);
  - e) l.r. 16 dicembre 1981, n. 39 (Contributo annuale all'associazione "Giustizia e Costituzione - Associazione di studi giuridici e costituzionali Emilio Alessandrini");
  - f) l.r. 25 gennaio 1983, n. 6 (Norme per il funzionamento del Centro regionale per i beni culturali);
  - g) l.r. 10 dicembre 1987, n. 39 (Norme in materia di biblioteche di enti locali o di interesse locale);
  - h) l.r. 7 giugno 1988, n. 20 (Iniziative rivolte alla conoscenza ed alla valorizzazione del patrimonio storico-culturale che testimonia l'insediamento dei Piceni nelle Marche);
  - i) l.r. 3 luglio 1989, n. 13 (Modifica della l.r. 30 dicembre 1974, n. 53 concernente "Tutela e valorizzazione dei beni culturali");
  - j) l.r. 27 aprile 1990, n. 51 (Iniziative culturali di particolare interesse regionale);

- k) l.r. 4 settembre 1992, n. 43 (Promozione dell'immagine delle Marche e qualificazione dell'immagine turistico-culturale);
- l) l.r. 5 settembre 1992, n. 45 (Finanziamento dei programmi annuali di catalogazione dei beni culturali);
- m) l.r. 27 gennaio 1993, n. 7 (Norme per il riconoscimento e l'erogazione di contributi a enti, istituti, fondazioni e associazioni culturali di rilevante interesse regionale);
- n) l.r. 28 aprile 1994, n. 16 (Norme per la salvaguardia e valorizzazione del sistema archeologico regionale);
- o) l.r. 28 maggio 1996, n. 17 (Celebrazioni del secondo centenario della nascita di Giacomo Leopardi);
- p) l.r. 2 settembre 1996, n. 40 (Iniziative per la celebrazione delle ricorrenze della istituzione della Repubblica e della promulgazione della Costituzione);
- q) l.r. 9 gennaio 1997, n. 1 (Celebrazione del XXV anniversario dello Statuto della regione Marche);
- r) l.r. 30 luglio 1997, n. 46 (Interventi della Regione per il grande Giubileo del 2000);
- s) l'articolo 3 della l.r. 6 agosto 1997, n. 51 (Norme per il sostegno dell'informazione e dell'editoria locale);
- t) l.r. 29 dicembre 1997, n. 75 (Disciplina degli atti e delle procedure della programmazione e degli interventi finanziari regionali nei settori delle attività e dei beni culturali);
- u) l.r. 24 marzo 1998, n. 6 (Nuove norme in materia di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale delle Marche e di organizzazione in sistema del museo diffuso);
- v) l.r. 28 ottobre 1999, n. 29 (Modifica alla l.r. 30 luglio 1997, n. 46 concernente "Interventi della Regione per il grande Giubileo del 2000");
- w) l.r. 31 dicembre 1999, n. 38 (Norme per la promozione, la ricerca, l'acquisizione dei beni mobili di notevole interesse storico-artistico);
- x) l.r. 10 gennaio 2000, n. 1 (Modifiche ed integrazioni alla l.r. 27 gennaio 1993, n. 7 concernente "Norme per il riconoscimento e l'erogazione di contributi a enti, istituti, fondazioni e associazioni culturali di rilevante interesse regionale");
- y) articolo 32 della l.r. 23 aprile 2002, n. 6 (Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - Legge finanziaria 2002);

- z) l.r. 24 luglio 2002, n. 13 (Celebrazione del cinquantesimo anniversario della morte di Maria Montessori);
- aa) commi 1, 2 e 3 dell'articolo 5 della l.r. 12 maggio 2003, n. 7 (Soppressione del comitato regionale di controllo e delegificazione in materia di organismi regionali, semplificazione del sistema normativo regionale e modificazioni di leggi regionali);
- bb) l.r. 28 aprile 2004, n. 8 (Iniziative regionali per la celebrazione del sessantesimo anniversario della resistenza e della guerra di liberazione e per la diffusione della conoscenza delle persecuzioni subite dal popolo ebraico e dai deportati);
- cc) l.r. 1° febbraio 2005, n. 4 (Celebrazione del V centenario dell'Università di Urbino).